



N. R.G. 3485/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione specializzata in materia di imprese

La Sezione specializzata in materia di imprese, nel collegio composto da:

Elena Covi Presidente est.

Alex Tarneller Giudice

Francesco Laus Giudice

- all'esito della riserva assunta all'udienza in trattazione scritta del 22.01.2024,

- lette le osservazioni depositate dalle parti;

nel procedimento per azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex artt. 140 *ter* e ss. cod. cons., iscritto al RG n. **3485/2023**, promosso da:

ricorrente:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede in Roma, C.F. 97045640154, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Fiorio, Antonio Paolo Seminara e dall'avv. Franco Moser, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13;

nei confronti di:

resistente:

SICILY BY CAR S.P.A., con sede in Bolzano, C.F. 00105050827, rappresentata e difesa dagli avv.ti dom. Antonino Giaimo e Anna Maria Crosta di Palermo;
con notifica anche al **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Bolzano;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 140 *septies* co. 7 codice del consumo

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, invoca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140-ter e ss. codice consumo, nei confronti della resistente Sicily by car spa l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori della clausola sub 2.2. contenuta nelle condizioni di contratto predisposte da tale noleggiatore di veicoli, del seguente tenore: *“Il Cliente si obbliga: (...) e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo (...).”*

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 ss. e 33 e ss. cod. cons., per le ragioni meglio precisate nel presente atto, della clausola sub art. 2.2 sopra meglio precisata, relativamente alla previsione di una penale pari ad € 50 oltre IVA per l'omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi, contenuta nelle condizioni di contratto (“Condizioni Generali di contratto”) di Sicily by Car S.p.A. (la “Clausola”), e di ogni comportamento conseguente alla sua predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandola vessatoria e comunque nulla e/o illegittima per le ragioni sopra esposte. 2. Inibire ai sensi degli artt. 140-ter cod. cons la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della Clausola nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro. 3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della Clausola. 4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l'invio di una comunicazione individuale, mediante lettera*

Raccomandata A.R. o con altre determinando modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell'ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenenti la previsione di cui all'art. 2.2. contestata o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell'illegittimità delle clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori quale corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative o delle multe per pedaggi e parcheggi. 5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso sul proprio sito internet, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati. 6. Fissare alla resistente un termine per l'adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00. 7. Accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso della penale di cui all'art. 2.2 a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26.06.2023".

La resistente SICILY BY CAR SPA si è costituita in giudizio, presentando le seguenti conclusioni:

“preliminarmente, ai sensi dell'art. 140-septies, comma 7, del Codice del Consumo, sospendere il presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza che sarà emessa dal Consiglio di Stato nel giudizio proposto dalla Sicily by Car, R.G. 7829/2023, in atto pendente;

-ritenere e dichiarare inammissibile l'azione ex adverso proposta per manifesta infondatezza;

-ritenere e dichiarare inammissibili, infondate e comunque rigettare le domande tutte proposte dall'Associazione ricorrente, per le ragioni esposte ai paragrafi 3 e 4 della presente comparsa;

-in subordine: -dare atto nel provvedimento finale e nell'eventuale estratto da pubblicare che la vessatorietà della clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle CGC della SbC non sussisteva in epoca antecedente al 10.11.2021 (data di entrata in vigore della modifica all'art. 196 del Codice della Strada di cui alla Legge n. 156/2021);

-ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta di controparte (di cui al punto 4 delle conclusioni avversarie, pag. 25 del ricorso) di condanna della Società resistente ad adottare le misure qualificate dall'Associazione ricorrente come ripristinatorie e, in ulteriore subordine:

- limitare l'ordine di inviare comunicazioni individuali restringendolo ai Clienti nei confronti dei quali la clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle CGC della SbC ha trovato applicazione essendo stato a questi richiesto il pagamento dell'importo di € 50,00;*

- rigettare la richiesta avversaria nella parte in cui ha ad oggetto l'inserimento nella comunicazione individuale ai Clienti del riferimento al "conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori quale corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative o delle multe per pedaggi e parcheggi", e per l'effetto non prevedere nel testo della comunicazione alcun riferimento al diritto al rimborso di somme pagate;*

- limitare l'ordine di invio della comunicazione individuale ai Clienti che hanno sottoscritto contratti di noleggio auto dopo l'intervento della riforma dell'art. 196 del Codice della Strada, di cui alla Legge n. 156/2021 entrata in vigore il 10.11.2021;*

- in ogni caso, disporre che le comunicazioni individuali ai Clienti possano essere inviate a mezzo posta elettronica;*

-ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di emissione dell'ordine di pubblicazione del provvedimento di accoglimento del ricorso sul sito internet della SbC, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati;

-ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di misure coercitive indirette e, in ulteriore subordine, stabilire la penale a carico della Sicily by Car per il caso di inadempimento al provvedimento del Tribunale nella misura minima prevista dalla legge”.

Il 23.11.2023 si è tenuta la prima udienza, con rinvio all’udienza in trattazione scritta del 22.01.2024, onde consentire di compiutamente instaurare il contraddittorio nel procedimento per cautela provvisoria instaurato in corso di causa dalla ricorrente.

Il Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 140 *septies* co. 7 cod.cons.

2. Ai sensi del comma 8 del citato articolo, la domanda è inammissibile:

- a) quando è manifestamente infondata;
- b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
- c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140 *novies*;
- d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
- e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;
- f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

2.1. Il Collegio, vagliando il motivo di inammissibilità fatto valere dalla resistente, ritiene che esso non sussista.

Secondo Sicily spa, l'azione sarebbe manifestamente infondata, in quanto l'importo di € 50,00, previsto nella clausola impugnata, costituisce un corrispettivo, e non una penale.

Impregiudicata ogni decisione nel merito, la domanda non può ritenersi manifestamente infondata, già sulla base del provvedimento dall'AGCM n. 30177 del 24.5.2022 (doc.I 5 della ricorrente), con la quale l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha così statuito: *“Nel caso di specie, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo” (articolo 3, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).* 32. *Infatti, nello specifico caso di violazione del Codice della Strada o di mancato pagamento del pedaggio autostradale riconducibili ad un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertati e notificati a SbC dall'ente competente, la clausola in esame - contenuta nell'articolo 2.2 lett. e) delle CGC, recante “Obblighi e facoltà del cliente” - impone al cliente consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata, a titolo di penale o altro titolo equivalente, nell'indicata misura di € 50,00 più IVA, in aggiunta al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione del veicolo o riguardanti parcheggi/pedaggi.* 33. *Siffatta penale risulta ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell'attività gestionale che la società SbC sarebbe tenuta a svolgere, in qualità di proprietaria dell'autoveicolo noleggiato, a seguito*

della notifica di una sanzione relativa alla circolazione del veicolo ovvero del mancato pagamento di un parcheggio o pedaggio, che si sostanzia in concreto: (i) nella mera comunicazione, all'ente accertatore che ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria o ha notificato il mancato pagamento del pedaggio/parcheggio, dei dati anagrafici e identificativi del cliente che risultava locatario del veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente locatario della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all'ente accertatore”.

Atteso che la ricorrenza degli ulteriori requisiti, idoneamente suffragata dalla ricorrente, non è contestata dalla convenuta, il Tribunale ritiene le pretese azionate dalla ricorrente munite di *fumus boni iuris*, presupposto sufficiente a farne ritenere l'ammissibilità.

2.2. In ordine all'eccepita pendenza, dinnanzi al Consiglio di Stato, dell'impugnazione contro la sentenza n. 8574/2023 del TAR del Lazio — di rigetto del ricorso della parte resistente contro il provvedimento dell'AGCM succitato— il Collegio rileva che la sospensione dell'azione, ai sensi dell'art. 140 *septies* co. 7 cod.cons., costituisce una facoltà. La richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla resistente, non va accolta, per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela riconosciuta ai consumatori dalle nuove norme.

3. Va quindi dichiarata l'ammissibilità dell'azione, con rimessione della causa alla Giudice incaricata della trattazione, per la prosecuzione del giudizio nel merito.

P.Q.M.

questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa,
visto ed applicato art. 140 *septies* co. 7 codice del consumo,

DICHIARA

l'ammissibilità della presente azione;

RIMETTE

alla Giudice incaricata della trattazione, Elena Covi, per la prosecuzione del giudizio.

La cancelleria comunichi alle parti e provveda alla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 140 *septies* co. 9 codice del consumo, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840 *ter*, co. 2 c.p.c.

Bolzano, 31/01/2024

la Presidente est.

Elena Covi